


Articolo 29

 www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-ii/art29.html

- [Dispositivo](#)
- [Relazioni](#)
- [Consulenza](#)

Dispositivo dell'art. 29 Costituzione

La [Repubblica](#) riconosce i [diritti della famiglia](#) come [società naturale](#) fondata sul [matrimonio](#) [79 ss. c.c.] ⁽¹⁾. Il matrimonio è ordinato sull'[eguaglianza morale e giuridica dei coniugi](#), con i limiti stabiliti dalla [legge](#) a garanzia dell'unità familiare [143, 143 bis, 143 ter, 144, 145, 146, 147, 148] ⁽²⁾.

Note

(1) Oltre ai diritti di cui al comma la società familiare è portatrice anche di doveri, quale, ad esempio, quello di assistenza tra i coniugi (143 c.c.). La famiglia cui la norma si riferisce è quella che deriva dal matrimonio (celebrato in forma religiosa o civile), fermo restando che l'ordinamento conosce anche la c.d. famiglia di fatto, derivante dalla convivenza more uxorio di due soggetti di sesso diverso. Essa è riconosciuta e tutelata alla stregua di formazione sociale di cui all'art. 2 Cost. e produce effetti rilevanti per il dritto (ad esempio in relazione ai figli o alla successione nel contratto di locazione). Manca, invece, una tutela a favore delle coppie omosessuali, pur se nel tempo si sono susseguiti proposte e proclami da più parti. A livello comunitario l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce il "*diritto di sposarsi*" e di "*costituire una famiglia*", con una formulazione più ampia di quella di cui alla norma in commento.

(2) L'uguaglianza effettiva tra i coniugi è stata raggiunta solo con l'emanazione della l. 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia. Tale uguaglianza riguarda vari profili, come quello della conduzione della famiglia, dell'esercizio della potestà genitoriale (sul quale, da ultima, la l. 8 febbraio 2006, n. 54 in ordine al diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori), del regime patrimoniale della famiglia (oggi, di regola, la comunione dei beni ai sensi dell'art. 159 c.c.). Rispetto all'uguaglianza il concetto di unità familiare appare in contrasto; in realtà si tratta di esigenze conciliabili sulla base del consenso paritario tra coniugi.

Ratio Legis

La centralità della famiglia si spiega con il fatto che essa viene considerata società naturale che costituisce il nucleo centrale della società.

- [Dispositivo](#)
- [Relazioni](#)
- [Consulenza](#)

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

29 Tutti sentono l'importanza e la missione della famiglia, come nucleo essenziale della società. Non vi è stata, nella Commissione, una disputa fra divorzisti e antidivorzisti. Nessuno ha manifestato l'intento di proporre con legge il divorzio. Il contrasto si è svolto sul punto se l'indissolubilità del matrimonio sia tema da inserire nella costituzione.

Una corrente lo ha negato, un'altra ha ritenuto di sì, e la portata pratica della soluzione prevalsa è che l'indissolubilità del matrimonio, per lo stato d'animo del popolo italiano e per i riflessi religiosi, è questione così grave da non poter essere in nessun caso toccata con una legge ordinaria, ma solo con una legge di valore costituzionale.